

STATUTO DEL CONSORZIO SOCIALE “VALLO DI DIANO TANAGRO ALBURNI”

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Costituzione

Fra i Comuni di **Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano** (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00 come Ambito Sociale Territoriale S10 in attuazione della legge 8 novembre 2000 n.328), ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituito, a seguito di atto costitutivo, un **Consorzio Sociale “VALLO DI DIANO TANAGRO ALBURNI”** (di seguito: il “**Consorzio**”) per l’esercizio associato delle attività e servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati, di competenza degli enti locali e come di seguito indicato.

Il Consorzio esercita la pianificazione e la programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali dei Comuni del territorio corrispondente all’attuale Ambito Territoriale S10, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000 n.328*”, integrata e modificata con la L.R. n.15 del 9.7.2012 “*Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza*” ed è dotato di autonoma personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.

Il funzionamento del Consorzio è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Sala Consilina in Via Mezzacapo n.251 nei locali provenienti dall’acquisizione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le sedi operative degli uffici e dei servizi attraverso cui si espleta l’attività del Consorzio sono ubicate presso i Comuni sede del Servizio Sociale Professionale.

I locali necessari per tutte le sedi operative già individuate, in via prioritaria, devono essere quelli di proprietà del Consorzio o provenienti dall’acquisizioni di beni confiscati alla criminalità organizzata e in subordine messi a disposizione del Consorzio dai Comuni interessati mediante convenzione unitamente agli arredi, alle attrezzature ed ai beni strumentali in dotazione.

Art. 3 - Durata

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2030.

Al termine finale il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione, secondo i criteri stabiliti nell’atto costitutivo, fatta salva la facoltà al successivo comma 3)

E’ facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata del Consorzio per il tempo stabilito e secondo le condizioni indicate con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al precedente comma siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima dalla scadenza della durata di cui al comma 1° del presente articolo.

Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto secondo quanto previsto al successivo art. 20.

Art. 4 - Finalità

Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata ed unitaria delle politiche sociali nel proprio ambito territoriale, l’erogazione integrata dei servizi alla persona e l’esercizio delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi compresi interventi di promozione sociale dei cittadini del territorio.

Il Consorzio intende perseguire, nell’ambito del territorio dei comuni aderenti, un’organica politica di sicurezza sociale e fornire ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita.

Il Consorzio assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali, nell’ambito delle funzioni trasferite ai Comuni dalla Legge 8.11.2000, n. 328, dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali attribuita o trasferita ai Comuni con legge dello Stato o regionale.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, il Consorzio attua e gestisce, in via prioritaria, sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.

I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione

residente nel territorio degli Enti Consorziati, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione e, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, attengono alle seguenti aree di intervento:

- Responsabilità delle famiglie e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Soggetti in difficoltà;
- Contrasto alle dipendenze e promozione all'agio e all'autonomia delle persone;
- Persone anziane;
- Persone con disabilità;
- Contrasto alla povertà;
- Persone detenute, internate e prive della libertà personale;
- Immigrati;
- Persone con disagio psichico.

Nello specifico sono trasferiti al Consorzio i seguenti servizi, interventi e competenze:

- Ufficio di Piano
- Servizio sociale Unico di Ambito
- Servizi di Segretariato Sociale
- Centro per le famiglie
- Servizi per gli affidi e le adozioni
- Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
- Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
- Servizi di pronto intervento sociale
- Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi residenziali per anziani, minori e disabili
- Servizi per il contrasto alla povertà
- Servizi per gli immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora
- Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona anche attraverso utilizzo di strutture e impianti sportivi
- Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia
- Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni consorziati intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nel presente Statuto.

Il Consorzio può, inoltre, svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di altri soggetti pubblici o di soggetti privati che operano in campo sociale ed assistenziale.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

Il Consorzio si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio di servizi perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni;
- rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
- accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;
- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare

riferimento alle fasce più marginali;

- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 6 - Altre attività del Consorzio

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici la propria attività, e gestire, su loro delega, l'erogazione di servizi, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali Enti.

Il Consorzio esercita tutte le attività relative all'integrazione socio-sanitaria attraverso appositi Accordi di Programma ed eventuali successive specifiche convenzioni attuative con l'A.S.L. di riferimento.

Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni ed altri soggetti, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 7 - Quote costitutive del fondo iniziale e quote di partecipazione

Al momento della costituzione del Consorzio, le quote di spettanza di ciascun Comune per la costituzione del fondo consortile dell'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) sono determinate in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 come risultante nella tabella di riparto contenuta nella Convenzione.

Dette quote iniziali saranno versate a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre i Comuni aderenti partecipano al Consorzio con una quota annuale di partecipazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, quantificata in sede di prima applicazione in minimo **7,00 (sette) euro** per abitante.

Per ulteriori aumenti della quota di compartecipazione per abitante, se non prevista dalla normativa regionale, la stessa dovrà essere approvata dall'Assemblea con maggioranza qualificata.

Ai fini della determinazione della quota di partecipazione a carico di ciascun Ente consorziato, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, con riferimento alle risultanze anagrafiche.

La quota determinata a norma del precedente comma rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire al Consorzio da parte degli Enti consorziati e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso il Consorzio stesso.

La determinazione e la modifica delle quote annuali di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

Art. 8 - Gestione dei Servizi

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti al Consorzio.

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi del Consorzio.

L'erogazione dei servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo nazionale delle politiche sociali, i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 7.

Il Consorzio esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita, fondamentalmente, dall'Ufficio di Piano e dal cosiddetto "Servizio Sociale Professionale".

Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia, affidamenti da comunicare periodicamente all'Assemblea.

Il Consorzio può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati.

Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

Art.9 - Spese per il funzionamento istituzionale del Consorzio.

Gli Enti consorziati contribuiscono alle spese necessarie per il funzionamento istituzionale degli organi del Consorzio (Consiglio di Amministrazione ed Organo di revisione) attraverso un contributo di partecipazione calcolato in proporzione alla popolazione residente di tutti gli Enti consorziati.

A tal fine, viene stabilita, quale spesa fissa minima annua a carico di ogni Ente per il funzionamento della struttura consortile, il 3% della somma prevista all'art. 7 per ogni abitante.

Tale somma potrà essere variata in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea Consortile. Essa, in ogni caso, deve essere trasferita al Consorzio dagli Enti aderenti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione degli Enti stessi.

Art. 10 - Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione – Verifica

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 10 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio;
- c) lo scioglimento del Consorzio;
- d) la partecipazione del Consorzio ad Enti, società, associazioni ed altri organismi.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro 30 giorni dalla data del ricevimento. Trascorso tale termine, l'atto consortile si intende di diritto approvato da parte degli Enti consorziati che non si sono pronunciati.

Sono considerati atti fondamentali del Consorzio le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) il piano programma annuale
- b) il bilancio preventivo e pluriennale
- c) il conto consuntivo;
- d) la modifica delle quote di partecipazione minime, di cui al primo comma dell'art. 7;
- e) la contrazione di mutui
- f) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate

I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 267/2000. E', comunque, garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi del Consorzio.

L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli Enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea del Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 11 - Partecipazione degli utenti

Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 12 - Ammissione di nuovi enti .

L'ammissione al Consorzio di nuovi enti è prevista e disciplinata dalla Convenzione.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO CAPO I NORME GENERALI

Art. 13 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore unico dei conti

Art. 14 -Disposizioni comuni

Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle norme vigenti per gli Enti locali.

CAPO II

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea consortile è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o da loro delegati, ciascuno con pari responsabilità.

L'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto dal Sindaco e comunicata al Presidente dell'Assemblea con efficacia a tempo indeterminato fino a revoca oppure con efficacia determinata e/o temporanea.

La delega non potrà essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione né ai dipendenti del Consorzio né di società collegate o controllate.

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla Legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione di rappresentanza dell'Ente e fino al rinnovo della carica.

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Gli Enti comunicano immediatamente, all'atto della costituzione del Consorzio, il loro rappresentante in seno all'Assemblea, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento interno.

L'Azienda Sanitaria Locale, pur non essendo tra gli Enti consorziati, in quanto altro sottoscrittore dell'Accordo di Programma per il Piano sociale di Zona di Ambito, partecipa all'Assemblea, in persona del suo legale rappresentante o di un suo delegato munito di delega in forma scritta, senza diritto di voto.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio. Rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti e svolge funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo sulla realizzazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi di gestione e di raccordo con gli Enti consorziati.

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

- a) la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b) la nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- c) la nomina dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dell'Organo di revisione dei conti;
- e) lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, la revoca dei suoi componenti e quella del Revisore dei Conti;
- f) l'approvazione del piano programma, coincidente con il Piano Sociale di Zona annuale;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- h) l'approvazione del Documento Unico di Programmazione
- i) approvazione criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- j) la determinazione delle tariffe;
- k) l'approvazione del conto consuntivo;
- l) le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
- m) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- n) la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa;
- o) le determinazioni in merito alle indennità, ai gettoni di presenza e ai compensi per il Consiglio di Amministrazione e per il revisore dei conti;
- p) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
- q) acquisto o alienazione di beni immobili o relative permutate;
- r) contrazione mutui;
- s) regolamento dell'Assemblea consortile
- t) variazione del fondo di dotazione e. accoglimento di conferimento di capitali o cespiti.
- u) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
- v) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- w) l'ammissione di altri Enti al Consorzio;

- x) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui il Consiglio d'Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - y) l'approvazione dei regolamenti, salvo quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, e quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano programma già approvato dall'Assemblea;
 - z) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;
 - aa) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici e con l'ASL.
 - bb) lo scioglimento del Consorzio;
 - cc) l'individuazione di una diversa sede legale del Consorzio.
 - dd) dispone le accettazioni e le rinunce di lasciti e donazioni per beni immobili e mobili registrati;
- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei tempi e modalità previsti dalle norme vigenti per gli enti locali, a pena la decadenza.

Art. 17- Prima seduta dell'Assemblea. Convocazione e Presidenza.

La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal rappresentante dell'Ente Capofila del già Piano di Zona Ambito S10 ed è presieduta dallo stesso.

Nella prima seduta l'Assemblea prende atto della sua regolare costituzione e dell'effettivo inizio dell'attività del Consorzio. In conformità all'allegato dello Statuto provvede ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente fra i propri componenti ed a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

La prima seduta dell'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, entro 20 (venti) giorni dalla data di costituzione.

Art. 18 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100.

I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione per 1/3 in base alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre, per 1/3 in base alla superficie territoriale di ciascun comune e per 1/3 in base alla densità di popolazione per ciascun Comune. In prima applicazione i criteri di partecipazione al voto assembleare sono riportati nell'allegato a.

Art. 19 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 51/100 e almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza di almeno 51/100 che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore con funzioni di verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

Di esse deve essere data comunicazione agli Enti consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Art. 20 - Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

E' necessaria la maggioranza qualificata di 75/100 che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. proposte di modifiche statutarie;
- b. proposte di modifiche convenzione costitutiva;
- c. ammissione di nuovi Enti al Consorzio;
- d. scioglimento e liquidazione del Consorzio.
- e. aumenti delle quote di compartecipazione previsti all'art. 7 del presente Statuto

Art. 21 – Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea consortile è nominato dall'Assemblea fra i propri componenti, rappresentanti degli Enti consorziati.

Il Presidente dell'Assemblea dura in carica tre anni e può essere revocato su mozione di sfiducia motivata,

presentata da almeno i due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati.

Il mandato di Presidente può essere rinnovato.

Il Presidente dell'Assemblea consortile ha i seguenti compiti:

- a. convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- b. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.
- e. trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali del Consorzio.

Art. 22 - Vice Presidente dell'Assemblea

Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro più anziano di età dell'Assemblea Consortile.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Consorzio.

Art. 23 - Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte l'anno, di cui due per le sessioni ordinarie rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo pluriennale ed il Bilancio Consuntivo del Consorzio e due volte per comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sullo stato di andamento del programma annuale approvato nel Bilancio di previsione.

L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione e almeno un quinto dei comuni consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante comunicazione con p.e.c. da inviarsi ai componenti presso la sede dell'Ente consorziato almeno cinque giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

Art. 24 - Regolamento dell'Assemblea

L'Assemblea potrà dotarsi di un Regolamento, disciplinante la propria attività funzionale ed organizzativa.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che cura gli aspetti gestionali del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea del Consorzio scelti tra i Consiglieri Comunali degli Enti consorziati.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza del Presidente ed almeno tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Requisiti per la nomina: ineleggibilità ed incompatibilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere contestualmente componenti dell'Assemblea consortile e devono avere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Qualora venga eletto in Consiglio di Amministrazione un membro facente parte dell'Assemblea, lo stesso sarà sostituito da altro Consigliere Comunale individuato dal Sindaco del Comune interessato.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite, in qualsiasi modo, con il Consorzio o con uno o più degli Enti consorziati, ovvero gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti, in conflitto di interessi o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 27 - Durata in carica - Cessazione - dimissioni - revoca - decadenza

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- a) per scadenza;
- b) per dimissioni;
- c) per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- d) per revoca;
- e) per fine mandato amministrativo nell'ente di appartenenza.

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della metà dei consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del precedente comma, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile e assunte immediatamente al protocollo del Consorzio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzitempo esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

L'Assemblea Consortile può, per gravi carenze ed inadempienze gestionali e con delibera motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione. Per la votazione è necessaria la stessa presenza e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Altresì ricorre la decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di fine mandato amministrativo nell'ente di appartenenza.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea Consortile, entro 10 giorni dal verificarsi della causa di decadenza, su segnalazione di un membro del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 28 - *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.*

Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea, è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed adotta, per l'attuazione ed il raggiungimento dei fini istituzionali, tutti gli atti e i provvedimenti di amministrazione necessari per la gestione del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

Il Consiglio esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti dell'Assemblea e a tal fine è chiamato a predisporre gli atti, formalmente redatti ed istruiti, da sottoporre poi all'Assemblea Consortile sulle materie di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività. Esso opera attraverso decisioni collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare e fra l'altro, svolge le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- b) sottoporre all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione o sulle alienazioni di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- f) nomina e revoca dei difensori, con il potere di conferimento dei mandati *ad litem*;
- g) adotta la proposta di bilancio preventivo e la proposta di consuntivo della gestione;
- h) delibera sulle locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- i) dispone le accettazioni e le rinunce di lasciti e donazioni per beni mobili;
- l) approva la dotazione organica ed il programma di fabbisogno del personale del Consorzio sulla base criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dall'Assemblea;
- m) dispone il conferimento, su proposta del Direttore, delle collaborazioni e degli incarichi esterni;
- n) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei servizi, attuativi degli

indirizzi contenuti nel Piano programma approvato dall'Assemblea;

o) assume ogni decisione, su qualunque materia od argomento di cui il Presidente creda opportuno investirlo;

p) approva intese, accordi e contratti di servizi aggiuntivi richiesti dagli Enti consorziati;

q) adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 29 - Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese. Esso, comunque, è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

La convocazione è, altresì, obbligatoria se ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri, il Direttore o il Revisore dei conti.

La convocazione avviene mediante avviso da inoltrare tramite pec ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni liberi antecedenti a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo.

La disciplina dettagliata delle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 30 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio. Egli è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone gli oggetti da trattare;
- coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- cura l'osservanza dello statuto e attua le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- cura l'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- cura i rapporti con gli enti consorziati;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento di tutte le funzioni conferite al Consorzio;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa, conformemente agli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- firma gli atti, i verbali delle deliberazioni e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione.
- sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore.
- esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio nella prima riunione al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre cinque giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere la delega a seguire particolari affari amministrativi e specifici settori di intervento propri del Consorzio.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 31 – Rimborsi

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione saranno riconosciuti se non Amministratori, rimborsi spese per attività effettivamente svolte fuori dai confini dell'Ambito S10 e comunque nei limiti della dotazione finanziaria costituita ai sensi del precedente art.10.

Art.32 – Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE CAPO I

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 33 –Il Direttore - Nomina – Trattamento economico

L'incarico di Direttore è conferito al personale in servizio appartenente a categoria giuridica non inferiore alla D con applicazione del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali Personale non Dirigente.

L'incarico di Direttore può essere, in alternativa, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni del tempo in vigore e può essere rinnovato.

L'incarico di direttore é conferito, previo avviso pubblico, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante almeno cinque anni di esperienze tecniche e/o gestionali nel settore pubblico e/o privato in posizione apicale nella direzione di servizi inerenti alle materie di responsabilità attribuite alla posizione e in possesso della laurea specialistica o del vecchio ordinamento.

La nomina del Direttore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e formalizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, dandone immediata comunicazione all'interessato.

La nomina di Direttore è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale degli Enti consorziati,.

Non può essere nominato Direttore colui che incorra nella violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

Il Direttore può essere revocato, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio purchè ne ricorra una giusta causa.

Il trattamento economico del Direttore incaricato è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, nel rispetto della categoria prevista nella dotazione organica, tenendo conto dei principi fissati nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed avendo come riferimento il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali Personale non Dirigente.

Art. 34 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

Compete al Direttore, quale organo di gestione del Consorzio, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri delle funzioni dirigenziali pubbliche locali quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono meglio descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

Il Direttore, in particolare e fra l'altro, svolge le seguenti funzioni:

- a) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

- b) recluta e gestisce le risorse umane del Consorzio sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;
- c) partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
- d) emette e sottoscrive assegni e bonifici per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
- e) stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
- g) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea;
- h) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- i) sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema di bilancio annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
- j) tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio a tutti i livelli;
- k) rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- l) dirige il personale del Consorzio, ne organizza e disciplina le funzioni e le attribuzioni, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- m) presiede le gare di appalto con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative del Consorzio, in possesso dei requisiti necessari;
- n) stipula i contratti;
- o) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal Regolamento, con obbligo di comunicazione periodica all'Assemblea per quelli di importo superiore a € 5.000,00;
- p) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto;
- q) rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- r) esprime i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- s) esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- t) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
- u) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- v) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti del Direttore vengono assunti attraverso "determinazioni" e vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

CAPO II

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE – PERSONALE

Art. 35 - Regolamento di Organizzazione

Il Consorzio dovrà dotarsi di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, in osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Regolamento di cui al comma precedente disciplinerà, fra l'altro, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto delle modalità previste per legge, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso il Consorzio.

Inoltre, il Regolamento di Organizzazione disciplinerà tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, allo sviluppo ed alla gestione delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione consortile, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

Il Regolamento di Organizzazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 36 - La dotazione organica

La dotazione organica del Consorzio, disciplinata e stabilita nel Regolamento di cui al comma precedente, è determinata ispirandosi ai principi, ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 2 – comma 1 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. e all'art. 89 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267.

Essa viene costantemente adeguata alle esigenze organizzative e funzionali del Consorzio, allo scopo di permettere la gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro.

Art. 37 - Personale del Consorzio

Il Consorzio esercita i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano di organizzazione e la dotazione organica del Consorzio, in base ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dall'Assemblea individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Regioni ed Autonomie Locali Personale non Dirigente per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità tenendo in debita considerazione l'ipotesi della mobilità interna tra enti ed operando attraverso gli strumenti dello scambio interistituzionale.

Al personale assunto alle dirette dipendenze con rapporto di pubblico impiego, si applica, relativamente allo stato giuridico e normativo e al trattamento economico, di norma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Regioni ed Autonomie Locali Personale non Dirigente. In ogni caso, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche degli uffici e del relativo personale degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

La dotazione organica del Consorzio può prevedere figure di responsabili con funzioni di direzione di servizi ai quali sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite nel regolamento di organizzazione.

Per obiettivi determinati, il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da instaurare con apposito disciplinare di incarico che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo. Per tali forme di collaborazione il consorzio può avvalersi di liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curricula che ne dimostrino la professionalità e le capacità richieste.

Il conferimento di tutti gli incarichi è di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPO I

FINANZA, CONTABILITÀ, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 38 - Contabilità

Al Consorzio, costituito per la gestione dei servizi sociali, si applicano per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste dal T.U. n.267/2000, dal D.Lgs.n.118/2011 e le regole e le norme contabili dettate dal codice civile, dalla specifica normativa di settore, nonché delle norme in tema di aziende speciali.

Con apposito regolamento di contabilità saranno disciplinate le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUEL il Consorzio è tenuto ad uniformare la propria attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art.39 - Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a. trasferimenti degli enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
- b. trasferimento dalla Regione della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- c. contributi degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- d. finanziamenti della Regione, dello Stato, della comunità Europea e di altri enti;
- e. rendite patrimoniali;
- f. accensione di prestiti e di mutui;

- g. prestazioni a nome e per conto di terzi;
- h. quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- i. altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 40 - Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- b) dai beni mobili acquisiti nel periodo di vigenza degli Accordi di Programma ex legge 328/00, con fondi degli Enti consorziati o con fondi derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari;
- c) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
- d) da trasferimenti.

Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso, messi a disposizione per le finalità statutarie in comodato d'uso gratuito.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente ed allegarlo al Bilancio di esercizio, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 41 - Criteri di gestione

La gestione del Consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento delle maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il Consorzio realizza il Piano programma in attuazione del Piano Sociale di Zona approvato annualmente dall'Assemblea anche attraverso intese con i singoli comuni consorziati, con particolare riferimento all'utilizzo della quota di partecipazione al Consorzio conferita dai comuni stessi.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

Art. 42 - Piano Programma, Bilancio di Previsione annuale, Bilancio pluriennale

Il Piano Programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, che trovano adeguato sviluppo nel bilancio pluriennale e Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Bilancio di Previsione è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Il Bilancio di Previsione è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il Bilancio di Previsione viene predisposto dal Direttore, attraverso l'Ufficio di Piano, e proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati ed agli altri documenti contabili, entro i termini previsti dalla legge.

Il Bilancio pluriennale, adottato con il Documento Unico di Programmazione (DUP), comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle eventuali spese di investimento.

Art. 43 - Documento Unico di Programmazione

Il DUP, riferito ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegato al Bilancio, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

Il DUP è redatto per programmi, con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e Pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuandone le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 44- Piano Esecutivo di Gestione

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentita l'Assemblea, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione, la cui realizzazione, unitamente alle dotazioni necessarie, viene affidata alla struttura tecnica e gestione del Consorzio.

Art. 45 - Variazioni al Bilancio

Le variazioni al Bilancio di Previsione sono quelle previste e consentite con le modalità e tempi previsti

dall'art.175 TUEL n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011.

Art. 46 – Rendiconto di Gestione

L'Assemblea, entro i termini previsti dalla legge, approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente. A tal fine, il rendiconto della gestione, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti previsti dalla legge.

Art. 47 - Contratti ed appalti

Un apposito regolamento dei contratti, redatto secondo la normativa vigente, disciplinerà l'affidamento dei servizi, gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni, in conformità ai principi ed alle disposizioni della normativa di settore.

Nello stesso regolamento sarà determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore e gli altri funzionari possono sostenere in economia.

Art. 48 - Servizio di tesoreria

Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere tale attività in conformità alla legge.

Nelle more dell'espletamento della gara, il servizio sarà affidato ad un istituto di credito operante nel comune in cui è ubicata la sede legale del Consorzio.

Art. 49 - Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la conoscenza del Bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

CAPO II

L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 50 - Nomina, durata, attribuzioni

E' istituito, ai sensi di legge, il Revisore unico dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria del Consorzio e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio stesso.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea Consortile ed è scelto fra i soggetti iscritti nella sezione regionale della Campania dei Revisori dei Conti degli Enti Locali indipendentemente dalle fasce individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti.

Il Revisore dura in carica tre anni.

L'attività e le competenze del Revisore dei conti sono quelle previste e disciplinate dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento di contabilità.

Art. 51 - Trattamento economico - cessazione, decadenza, revoca

Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore è determinato con deliberazione dell'Assemblea consortile unitamente all'atto di nomina. Al revisore spetta un compenso che non può superare quello percepito dal revisore del Comune con maggior numero di abitanti, tra quelli aderenti al Consorzio.

Il Revisore cessa dalla carica per scadenza dall'incarico, per dimissioni o per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico.

Il Revisore decade dalla carica per sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità, previste dalla normativa vigente in materia.

Il Revisore è revocabile solo per giusta causa.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Successione e disciplina transitoria

L'attività del Consorzio, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituito, ha inizio subito dopo la stipula della Convenzione/Atto costitutivo, conseguente all'approvazione di essa e dello Statuto da parte dell'organo consiliare degli enti consorziati.

Con la sottoscrizione della predetta Convenzione/Atto costitutivo, il nuovo ordinamento consortile subentra a quello precedentemente attuato per la gestione del Piano Sociale di Zona nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il personale interno ed esterno, nonché in tutti i procedimenti non esauriti.

La fase costitutiva del Consorzio proseguirà con l'insediamento dell'Assemblea consortile che avverrà nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 17.

Ai fini del completamento della costituzione del nuovo Ente associato, l'Assemblea consortile procederà alla nomina dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, che deve avvenire nella prima

seduta di insediamento e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stessa prima seduta in caso di rinvio della nomina.

In caso non si pervenga a decisione, saranno attivati i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Tutto il percorso tecnico ed amministrativo necessario per pervenire alla effettiva costituzione del Consorzio ed alla piena ed efficace operatività dello stesso, sarà seguito e curato dall'Ufficio di Piano.

In via transitoria, al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi e delle attività amministrative connesse, il Consorzio potrà avvalersi dello stesso personale, interno ed esterno, utilizzato nel primo triennio di attuazione del Piano Sociale Regionale di cui alla DGRC n. 134 del 27.05.2013;

Pertanto, nella fase transitoria, e fino a diverse determinazioni in merito da parte del Consiglio di Amministrazione, tutte le attività e le procedure di carattere amministrativo e tecnico-gestionale saranno espletate dall'Ufficio di Piano e dal Servizio Sociale Professionale senza soluzione di continuità, avendo come riferimento gli Accordi di Programma già sottoscritti dagli enti consorziati, e sulla base di quanto previsto dai regolamenti approvati dal Coordinamento Istituzionale, con particolare riferimento al Regolamento dell'Ufficio di Piano. Tutte le collaborazioni esterne ed interne in essere alla fine del Primo Triennio del Piano Sociale Regionale saranno, in ogni caso, prorogate fino al completamento delle procedure di costituzione del Consorzio.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, pertanto, all'atto della costituzione del Consorzio assumerà le funzioni di Direttore del Consorzio stesso per la fase transitoria.

Dal momento della stipula della Convenzione, il consorzio prende in carico tutto il materiale, le attrezzature e di beni mobili, a qualunque titolo acquisiti nella fase di gestione del Piano Sociale di Zona, debitamente inventariati dall'Ufficio di Piano.

In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro un anno dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune sede del consorzio.

Art. 53 - Controversie

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto e dalla Convenzione, viene rimessa al Tribunale territorialmente competente.

Art. 54 - Modifiche statutarie

Le variazioni al presente Statuto sono approvate dai competenti organi degli enti consorziati, a norma dell'art. 11 dello Statuto stesso, su proposta dell'Assemblea consortile.

Le modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio.

Art. 55 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, dopo la firma della convenzione tra gli enti consorziati, viene pubblicato per 30 giorni, assieme a copia della convenzione, nell'albo del Consorzio e negli albi pretori degli enti aderenti.

Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla stipula della convenzione tra gli Enti consorziati.

Art. 56 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi tra Enti Locali, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle Autonomie Locali, in quanto applicabili, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Comuni	Popolazione	Estensione Km ²	Densità Ab/Km ²	Peso estens.	Peso Popol.	Peso densità	Totale
Atena Lucana	2.328	26,0099	89,5	1,029	1,1531053	1,762901	3,95
Auletta	2.367	35,6835	66,3	1,412	1,1724228	1,3065151	3,89
Buonabitacolo	2.567	15,5401	165,2	0,615	1,2714869	3,2535365	5,14
Caggiano	2.780	35,4268	78,5	1,402	1,37699	1,5455978	4,32
Casalbuono	1.195	34,8231	34,3	1,378	0,5919076	0,6759026	2,65
Monte San Giacomo	1.584	51,692	30,6	2,046	0,7845871	0,6035531	3,43
Montesano S.Marcellana	6.770	110,2231	61,4	4,362	3,3533175	1,2097613	8,92
Padula	5.361	67,1167	79,9	2,656	2,6554114	1,573254	6,88
Pertosa	688	6,1586	111,7	0,244	0,3407803	2,2003414	2,78
Petina	1.168	35,4703	32,9	1,404	0,5785339	0,6485771	2,63
Polla	5.321	48,078	110,7	1,903	2,6355986	2,1798695	6,72
Sala Consilina	12.673	59,6969	212,3	2,362	6,2771924	4,1812995	12,85
Salvitelle	573	9,6018	59,7	0,380	0,2838185	1,1753997	1,84
San Pietro al Tanagro	1.726	15,5136	111,3	0,614	0,8549226	2,1913504	3,66
San Rufo	1.728	31,9591	54,1	1,265	0,8559132	1,0649588	3,19
Sant'Arsenio	2.788	20,1439	138,4	0,797	1,3809526	2,7260438	4,90
Sanza	2.642	128,7465	20,5	5,095	1,3086359	0,4041858	6,81
Sassano	5.021	47,7568	105,1	1,890	2,4870025	2,0708022	6,45
Teggiano	8.030	61,8666	129,8	2,448	3,9774209	2,5564831	8,98
	67.310	841,51		33,30	33,34	33,33	100,00